



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 20/01/2021**

OGGETTO: ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.21465/20 DEL 06/10/2020.
AUTORIZZAZIONE ALLA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO INNANZI ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

L'anno **2021**, addì **20** del mese di **gennaio** alle ore **13:05**, con continuazione, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, si è riunita in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n.18, mediante utilizzo della piattaforma web "Zoom", con le modalità e nel rispetto dei criteri di tracciabilità e di trasparenza fissati dal Sindaco con proprio atto in data 26/03/2020 Prot. Nr. 19696.

E' presente presso la sede Comunale di Palazzo Borghi il Sindaco CASSANI ANDREA, che presiede l'adunanza.

Sono intervenuti in videoconferenza i Signori:

		Presenti/Assenti
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
CARUSO FRANCESCA	VICE SINDACO	Presente
CRIBIOLI STEFANIA	ASSESSORE	Presente
MAZZETTI CLAUDIA MARIA	ASSESSORE	Presente
RECH SANDRO	ASSESSORE	Presente
PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
ROBIATI STEFANO	ASSESSORE	Presente
ZIBETTI ANDREA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MARCHIANO' VINCENZO, presente presso la sede dell'Ente.

Il Presidente, verificato il collegamento simultaneo di tutti i presenti, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, a oggetto: "*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*", in G.U. 13/01/1993, n. 9 - Suppl. Ordinario n. 8, così come modificato dal D.L. 15/03/1996, n. 123, ad oggetto: "*Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti*", in G.U. 16/03/1996, n. 64, decreto decaduto i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. 24/10/1996, n. 556, ad oggetto: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario*", in G.U. 25/10/1996, n. 251;
- l'art. 22 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 per il quale il ricorrente è tenuto, a pena d'inammissibilità, a costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita;
- l'art. 50 del medesimo decreto, che individua nel Sindaco l'organo competente alla rappresentanza del Comune;
- l'art. 1, comma 692 della L. 27/12/2013, n. 147, relativo alla designazione del Funzionario responsabile I.U.C.;
- l'art. 19 dello Statuto del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 18/12/2001, n. 83, e s.m.i., esecutiva, che individua nel Sindaco l'organo di legale rappresentanza dell'Ente;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 21/12/2020 n.40, esecutiva, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2021, 2022 e 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale del 02/11/2016, n. 143, esecutiva, di approvazione dell'atto di indirizzo per la formazione dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;
- la determinazione dirigenziale 09/11/2016, n. 866, esecutiva, di approvazione bando avviso per la formazione di un elenco di professionisti per servizi legali;

Premesso che:

- la Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n.4732/2018 accoglieva l'appello della Società A.C. SRL limitatamente alle annualità 2013 e 2014, compensando interamente le spese del doppio grado di giudizio;
- la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n.21465/20, depositata il 06/10/2020, accoglieva il ricorso promosso dall'Amministrazione Comunale avverso la sentenza n.4732/2018 e rinviava la causa alla Commissione Tributaria Regionale di Milano anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio;

Ritenuto:

- di procedere alla riassunzione del giudizio tributario innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, così come disposto dall' Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.21465/20;
- di ricorrere alla collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità, del difensore in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- di dare mandato al competente Dirigente per l'affidamento del patrocinio e della difesa del Comune in continuità con i mandati precedenti relativi al medesimo contribuente per la stessa materia;
- di rinviare al successivo atto dirigenziale sopra richiamato l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

A voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

D E L I B E R A

1. **di procedere** alla riassunzione del giudizio tributario innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, così come disposto dall' Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.21465/20;
2. **di ricorrere** alla collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità, del difensore in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
3. **di dare mandato** al competente Dirigente per l'affidamento del patrocinio e della difesa del Comune in continuità con i mandati precedenti relativi al medesimo contribuente per la stessa materia;
4. **di rinviare** al successivo atto dirigenziale sopra richiamato l'assunzione del relativo impegno di spesa.

I N S E G U I T O

con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dai presenti, la Giunta comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 tenuto conto della scadenza del termine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCHIANO' VINCENZO